

COMMISSIONE VII

DIFESA

17.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni e sostituzione:		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3	Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1621) .	7
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	7, 8, 9, 11
Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare (1129)	3	CACCIA PAOLO PIETRO	10
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7	DI RE CARLO	11
ANGELINI VITO	3, 5	OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	7, 8, 11
OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	4, 5, 7	STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i>	8, 9
SAVIO GASTONE, <i>Relatore</i>	6	ZANINI PAOLO	8, 9
		Votazione segreta:	
		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Santuz e Zavettieri sono in missione per incarico del loro ufficio.

Comunico, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Cerquetti è sostituito dal deputato Cavagna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare (1129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare ».

VITO ANGELINI. Vorrei ricordare che nella precedente seduta avevo chiesto un breve rinvio della discussione per approfondire l'esame degli emendamenti presentati dal relatore Savio. Devo, però, precisare che i medesimi non fugano le perplessità sollevate dalla mia parte politica, dal momento che il provvedimento in discussione determina delle disparità di trattamento fra militari appartenenti all'arma aeronautica e quelli appartenenti alla ma-

rina ed all'esercito, disparità che potrebbe in futuro portare a pericolosi fenomeni di « rincorsa ».

Ciò detto, sciolgo senz'altro la mia riserva in senso positivo perché il provvedimento possa proseguire il suo iter, ma ribadisco che la risposta da dare alle esigenze delle forze armate deve essere sempre inquadrata in una visione legislativa generale.

PRESIDENTE. Avendo già esaurito la discussione sulle linee generali e avendo l'onorevole Angelini sciolto la sua riserva, possiamo senz'altro passare all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1952, n. 989, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi della scuola destinata al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno di corso della scuola stessa ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e di idrovolante od il brevetto di navigatore di aeroplano ».

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento 1. 1 - di cui è stata già data lettura nella seduta del 12 luglio - a cui presenta ora il seguente subemendamento:

Sopprimere al quarto rigo le parole: destinata al reclutamento degli ufficiali

e al sesto rigo del primo comma le parole: della scuola stessa.

0. 1. 1.

Qual è il parere del Governo ?

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 1, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 97 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano già superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, di cui alla tabella 3 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado ».

Ricordo che il relatore ha presentato un emendamento 2. 1 di cui è stata data lettura nella seduta del 12 luglio 1984.

Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

La colonna 3 della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è modificata come segue:

1) in corrispondenza del grado di sottotenente:

« Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare »;

2) in corrispondenza del grado di capitano:

« Due anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, uno di capo sezione di gruppo o incarico equipollente se in possesso di brevetto di navigatore militare; superare il corso normale della scuola di guerra aerea »;

3) in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

« Due anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, uno di comando di gruppo non di volo o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore »;

aver frequentato il corso superiore della scuola di guerra aerea »;

4) in corrispondenza del grado di colonnello:

« Un anno di comando di stormo o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, un anno di comando di aeroporto armato o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare ».

Ricordo che il relatore ha presentato un emendamento sostitutivo 3. 1 al primo comma, di cui è stata data lettura nella seduta del 12 luglio 1984.

Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 1, favorevole il Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 98 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superano possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze, sono trasferiti nei suddetti ruoli in so-

prannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare ».

Ricordo che il relatore ha presentato alcuni emendamenti all'articolo 4, di cui è stato dato lettura nella seduta del 12 luglio 1984.

Qual è il parere del Governo sul primo emendamento del relatore ?

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 1, favorevole il Governo.

(*E approvato*).

L'onorevole Savio ha informato la Commissione che intende ritirare gli emendamenti 4. 2 e 4. 3.

VITO ANGELINI. Accettando gli emendamenti che aveva presentato il relatore, e che ora sono stati ritirati, intendevamo limitare la possibilità di aumento a dismisura dell'organico degli ufficiali del ruolo naviganti speciali.

Ora, essendo stati ritirati quegli emendamenti, vorrei che da parte del Governo ci venisse assicurato che si farà attenzione a questa possibilità in modo di limitarsi al numero indispensabile e, qualora dovesse verificarsi un aumento nel ruolo, che si procederà ad alleggerire il ruolo dei piloti di complemento dello stesso numero.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta questo impegno.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. A seguito di queste affermazioni, ribadisco di ritirare questi emendamenti, ripristinando il testo originario.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole relatore.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, di carattere formale:

Sostituire al secondo comma dell'articolo 4 le parole: sullo stato degli ufficiali con le seguenti: 10 aprile 1954, n. 113.

4. 4.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportare.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 99 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti del ruolo naviganti normale che non conseguono il brevetto di pilota militare od il brevetto di navigatore militare possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'articolo 98 ».

(È approvato).

ART. 6.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a tutti gli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in possesso del brevetto di pilota militare.

Gli allievi navigatori e gli ufficiali dei corsi frequentatori dei corsi per il conseguimento dei brevetti di navigatore di aeroplano e di navigatore militare sono equiparati agli effetti di cui al precedente comma rispettivamente agli allievi piloti ed agli ufficiali frequentatori dei corsi di pilotaggio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia o dal ruolo naviganti normale che abbiano conseguito il brevetto di navigatore militare successivamente al 1° gennaio 1978 o che lo conseguiranno entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, a domanda, da presentare rispettivamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o entro trenta giorni dal conseguimento del predetto brevetto, nel ruolo naviganti normale con il grado e l'anzianità posseduti, collocandosi in ruolo dopo l'ultimo di pari grado ed anzianità.

Ove non esistano vacanze sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. In corrispondenza di tale eccedenza vengono lasciati indisponibili ai fini del reclutamento altrettanti posti nei gradi degli ufficiali subalterni nel ruolo di provenienza.

Gli ufficiali che non presentano domanda di trasferimento nel ruolo naviganti normale entro i termini di tempo stabiliti cessano dalle funzioni di navigatore militare.

Ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore del ruolo naviganti normale, per gli ufficiali di cui al precedente primo comma è valida la frequenza del corso normale della Scuola di guerra previsto per i capitani del ruolo naviganti normale anche se effettuata quali ufficiali del ruolo servizi. Per gli stessi ufficiali, ai fini del suddetto avanzamento, si prescinde da qualsiasi periodo di comando o di

attribuzioni specifiche di cui alla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

L'anzianità di servizio aeronavigante degli ufficiali di cui al precedente primo comma decorre dal giorno di ammissione al corso per il conseguimento del brevetto di navigatore militare. Ai fini della determinazione della suddetta anzianità dovrà altresì esser computato il periodo intercorrente tra la data di invio all'Accademia aeronautica e la data del provvedimento di esonero dal pilotaggio.

Ricordo che il relatore ha presentato alcuni emendamenti all'articolo 7, di cui è stata data lettura nella seduta del 12 luglio 1984.

Qual è il parere del Governo?

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 2 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 3 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il Governo della Repubblica provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica, ed ogni altra norma regola-

mentare vigente riguardante la materia, alle norme della presente legge.

Ricordo che il relatore ha presentato un emendamento, interamente sostitutivo, dell'articolo 8, di cui è stata data lettura nella seduta del 12 luglio 1984.

Qual è il parere del Governo?

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole su questo emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8. 1, del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 aprile 1984.

A questo disegno di legge abbiamo già dedicato molto tempo, dal momento che esiste una disparità di valutazioni da parte dei gruppi presenti in questa Commissione, in particolare del gruppo comunista che, a firma degli onorevoli Baracetti e Zanini, ha presentato — ritirando gli emendamenti presentati nella seduta del 5 luglio 1984 — due articoli aggiuntivi del seguente tenore:

ART. 2-bis.

Per le incombenze delegate di cui all'articolo precedente, il Ministero della difesa rimborsa annualmente ai comuni le relative spese.

ART. 3-bis.

A partire dal 1° gennaio 1985 il Comando generale per le onoranze ai caduti in guerra è sciolto. Le sue competenze ed il personale vengono trasferiti alla Direzione affari generali del Ministero della difesa.

È evidente che il primo emendamento comporta il parere della V Commissione, individuando una diversa destinazione di spesa, e che il secondo emendamento necessita del parere della I Commissione, dal momento che modifica l'ordinamento dello Stato chiedendo la soppressione di un ente. Pertanto, dovremmo continuare i lavori con l'intesa che l'approvazione degli emendamenti in questione è da intendersi in linea di principio, al fine di una loro trasmissione alle Commissioni I e V per il prescritto parere.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è aggiunto il seguente alinea:

« f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna ».

(È approvato).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente:

« I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le

loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissariato generale mediante stipula di regolari atti, ai comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Baracetti e Zanini 2-bis, di cui ho già dato lettura.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Comprendo le preoccupazioni degli onorevoli Baracetti e Zanini e le condivido: è ovvio che non possiamo trasferire una funzione ai comuni senza prevedere al contempo il rimborso delle spese che dovranno sostenere. Ritengo, però, che la espressione « mediante stipula di regolari atti » comprenda anche il trasferimento ai comuni del corrispettivo finanziario per far fronte alle nuove spese che sono state poste a loro carico.

PRESIDENTE. Mi sembra che la precisazione del Governo potrebbe indurre i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo 2-bis.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Anch'io sono del parere che gli onorevoli Baracetti e Zanini, dopo le precisazioni del Governo, potrebbero ritirare il loro emendamento. Se tuttavia dovessero insistere, non ho difficoltà a dichiarare il mio parere favorevole.

PAOLO ZANINI. Mi sembra che in futuro potrebbe rendersi necessaria una interpretazione autentica da parte dello stesso legislatore relativamente a cosa debba intendersi per « regolari atti ».

PRESIDENTE. A me pare che il Governo abbia dato una sorta di interpretazione autentica dell'espressione contenuta nell'articolo 2, chiarendo che i « regolari

atti» (che verranno stipulati tra il Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, da una parte, ed i comuni, dall'altra) definiranno non solo le attività istituzionali e funzionali che verranno affidate ai comuni, ma anche gli stanziamenti necessari per i nuovi compiti attribuiti.

Mi pare che il relatore abbia sottolineato che l'articolo 2-bis, proposto dai colleghi Baracetti e Zanini, diventa a questo punto pleonastico. Dopo le dichiarazioni del Governo, esso potrebbe essere ritirato. Cadrebbe così anche la necessità di richiedere il parere della V Commissione.

PAOLO ZANINI. Prendiamo atto delle dichiarazioni del Governo e ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

Fra i servizi affidati dalle vigenti norme al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra rientrano: la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.

Nelle spese che gravano sui fondi stanziati nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, devono intendersi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con lo espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra.

(È approvato).

Dobbiamo a questo punto prendere in esame l'articolo aggiuntivo 3-bis, presen-

tato dai colleghi Baracetti e Zanini, di cui ho già dato lettura. Ribadisco che, se questo emendamento verrà mantenuto, la sua eventuale approvazione dovrà intendersi « in linea di principio », ai fini di una immediata trasmissione del testo alle Commissioni I e V per il prescritto parere; a meno che il rappresentante del Governo non ritenga di poter accettare un ordine del giorno avente questo contenuto, e che tale soluzione sia di soddisfazione per i presentatori.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Nella scorsa seduta ebbi l'incarico di illustrare ai colleghi — proprio in relazione a questa richiesta, che era stata preannunciata — com'è organizzato questo Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Desidero ripetere questa illustrazione adesso, in modo che tutti abbiano contezza della portata dell'emendamento proposto, fornendo qualche notizia su questo organismo, che non molti conoscono.

Il Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra è stato istituito nel 1935; le sue funzioni sono state poi riprese e fissate con la legge n. 204 del 1951. Attualmente dipende direttamente dal ministro della difesa. I compiti istituzionali del Commissariato sono di questa portata: censimento, raccolta e sistemazione dei militari e militarizzati deceduti in conseguenza della guerra, sia in territorio italiano che fuori di esso; sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia, nonché di quelli all'estero contenenti salme di caduti appartenenti a talune forze armate straniere deceduti in Italia, ove non vi provvedano direttamente gli Stati interessati, come per i caduti del corpo polacco di Anders, raccolti nei cimiteri di Casamassima (Bari), Loreto, monte Cassino e San Lazzaro di Savena (Bologna), i cimiteri militari francesi di Napoli, Roma e Venafro e i cimiteri dei caduti austro-ungarici della prima guerra mondiale; custodia e manutenzione dei sepolcreti di minore importanza; conservazione e tutela delle « zone monumentali » di monte Pasubio, monte Grappa, San Mi-

chele, monte Cengio, monte Ortigara e Casteldante di Rovereto (Trento); rapporto e relazioni con organismi similari stranieri, ambasciate e consolati, per l'attuazione degli accordi bilaterali e della convenzione di Ginevra sulla tutela delle tombe dei militari morti in guerra ed in prigionia; assolvimento delle attribuzioni previste come massimo organo direttivo del Servizio onoranze caduti in guerra, all'atto della mobilitazione; adesione alla richiesta di informazioni sui caduti e fornitura delle necessarie documentazioni per consentire le previste facilitazioni ai familiari per eventuali traslazioni di salme e le visite ai cimiteri.

In Italia, in complesso, l'organizzazione sovrintende a 37 sacrari e cimiteri italiani, nonché a 29 sepolcreti stranieri; all'estero a 77 cimiteri italiani principali e ad altri minori.

L'organizzazione fa capo a un generale dell'esercito ed è costituita da un organo centrale e da organi periferici. L'organo centrale comprende 32 ufficiali, 16 sottufficiali, 8 militari di truppa; 84 impiegati e 121 operai; gli organi periferici comprendono 5 Direzioni di sacrario (Redipuglia, Roma Fosse Ardeatine, Bari, Asiago, El Alamein) per un totale di 3 ufficiali e 5 sottufficiali, 80 cimiteri in Italia, con 80 custodi, e 29 all'estero, con 29 custodi.

Le assegnazioni di bilancio fanno capo a due capitoli di spesa del bilancio della difesa: il 1008, relativo a indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del personale incaricato delle operazioni connesse ai recuperi, traslazione, sistemazione delle salme dei caduti in Italia e all'estero (le assegnazioni sono state di 150 milioni per il 1983, e di 200 milioni per il 1984); ed il 1106, relativo a spese per le onoranze ai caduti, censimento, traslazione, raccolta, sistemazione delle salme dei caduti in Italia e all'estero, contributi alle amministrazioni comunali, costruzione, manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra, spese funzionali (le assegnazioni sono state di 1.800 milioni per il 1983 e di 2 miliardi per il 1984).

Ho voluto fare questo quadro per indicare quale sia la complessità dei proble-

mi in discussione, con il coinvolgimento, tra l'altro, di questioni che esulano dal nostro paese, con rapporti con organismi internazionali, come l'apposita commissione internazionale di Ginevra. Si pensi, ancora, al complesso di lavori che vanno eseguiti in questi cimiteri, e che sono finanziati attraverso i capitoli di spesa che ho indicato.

Vorrei anche ricordare che nell'ultimo quinquennio le attività del Commissariato sono state molto importanti. A parte la vicenda dello *Sciré* di questi giorni, che ha interessato e commosso l'opinione pubblica, e quella dei cimiteri italiani in Russia, vorrei ricordare i lavori di mantenimento e miglioramento alle Fosse Ardeatine di Roma e all'osservatorio di Cima Grappa, la sistemazione definitiva del sacrario militare di Bari per i caduti di oltremare, e infine le attività condotte all'estero per l'acquisto dell'area del sacrario militare di Cefalonia e l'esproprio del terreno adiacente al sacrario militare di Salonicco.

Dopo questa breve illustrazione, che ho fatto per dare ai colleghi un'idea del complesso delle attività di questo Commissariato, non so se si possa, con tanta leggerezza, pensare di sopprimere di colpo questo organismo, con l'emendamento che è stato presentato, che andrebbe tra l'altro inserito in una legge di sanatoria, che i colleghi hanno già valutato positivamente con un voto precedente; e questo senza una riflessione attenta. Si pensi che si tratta di questioni che toccano i sentimenti dei superstiti, in un settore che ha ampi risvolti umani, politici e sociali.

A parte le considerazioni fatte dal presidente circa la necessità di chiedere il parere di altre Commissioni, il relatore esprime su questo emendamento parere contrario anche nel merito.

PAOLO PIETRO CACCIA. Signor presidente, non posso non sottolineare che il voto che la Commissione si accinge ad esprimere è condizionato dalla ventilata richiesta del gruppo comunista di chiedere la rimessione in aula del provvedimento, nel-

l'ipotesi in cui fosse respinto il suo emendamento e che cioè pone la Commissione in una situazione molto delicata.

CARLO DI RE. Vorrei invitare i colleghi del gruppo comunista a ritirare l'emendamento presentato, poiché la soppressione del Commissariato per le onoranze è una questione molto delicata.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Devo manifestare un certo imbarazzo per la mancata conoscenza diretta del problema oggi all'esame della Commissione, però, per esperienza personale, devo dire che molto spesso il trasferimento di un complesso di uffici, con una gestione autonoma, all'interno di un complesso più vasto di altri uffici, invece di offrire motivi di razionalizzazione, di riduzione della spesa o di miglioramento del servizio, ottiene l'effetto opposto.

Non vorrei che ci si trovasse di fronte ad un semplice cambio di etichetta fuori della porta.

Per queste ragioni, chiedo alla Commissione di voler rinviare l'esame di questo provvedimento di 15 giorni, per meglio studiare il problema, anche se non strettamente di mia competenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Votazione segreta.

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (1129):

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Astori, Bambi, Baracetti, Bonetti, Caccia, Cavagna, Di Re, Dutto, Fagni, Gatti, Lo Bello, Martellotti, Meleleo, Palmieri, Perrone, Ruffini, Savio, Segni, Stegagnini, Tedeschi, Zanini e Zoppi.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
